



2. LE PUNIZIONI FISICHE E UMILIANTI



16.2

20. Prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2, il Comitato sollecita lo Stato italiano a:

- (a)** vietare esplicitamente per legge le punizioni corporali, anche leggere, in ogni contesto;
- (b)** sensibilizzare i genitori e il pubblico in generale sugli effetti dannosi delle punizioni corporali sul benessere dei minorenni;
- (c)** promuovere forme alternative positive, non violente e partecipative di accudimento e disciplina dei minori.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 20

Nel corso del suo operato in questi anni il Comitato ONU ha raccomandato la proibizione di ogni forma di punizione corporale, per quanto lieve, nonché ogni altra punizione crudele, inumana o degradante ad oltre 130 Paesi in tutti i continenti. Ha inoltre sottolineato come affrontare il problema della tolleranza delle punizioni corporali nei confronti dei bambini e come sforzarsi di eliminarla in ambito familiare, scolastico ed in ogni altro contesto, non sia soltanto un obbligo degli Stati parte della Convenzione, ma rappresenti una strategia essenziale per ridurre e prevenire ogni forma di violenza nella società. Tuttavia, sono solo 56¹⁰ i Paesi che si sono dotati di una legge che proibisce l'uso di qualunque forma di violenza sui minorenni. In questi Paesi è stato dimostrato che dopo l'introduzione della legge, la violenza diminuisce e non solo sui minorenni, bensì anche sulle donne e soprattutto quella agita dai giovani stessi¹¹.

L'Italia soddisfa solo limitatamente questo obbligo di protezione perché nelle leggi questo genere di punizioni sono espressamente vietate solo in ambito scolasti-

co¹² e dall'ordinamento penitenziario¹³. Per ciò che concerne l'ambito domestico, la Corte di Cassazione nel 1996¹⁴ ha dichiarato illegittima ogni forma di punizione corporale, ma questo divieto non è stato ancora recepito tramite un adeguamento normativo. Nonostante la Raccomandazione del Comitato ONU, rafforzata dalle Raccomandazioni espresse dal Consiglio d'Europa¹⁵ e da diversi organismi internazionali¹⁶, fra i quali l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite¹⁷, e l'espressa Raccomandazione all'Italia nell'ambito dell'*Universal Periodic Review*¹⁸, non è stata espressa alcuna intenzione da parte del Governo di adeguare la normativa. A partire dal 7° Rapporto CRC¹⁹ è stata sollecitata una riforma normativa, affiancata all'avvio di campagne di sensibilizzazione a supporto della genitorialità positiva e contro l'uso delle punizioni fisiche come metodo educativo. Promuovere modelli di genitorialità positiva senza l'uso di punizioni fisiche appare necessario anche in Italia, dove oltre un quarto dei genitori ricorre più o meno di frequente allo schiaffo e un quarto di loro ritiene che lo schiaffo sia un metodo educativo efficace²⁰.

¹² Regolamento Scolastico del 1928; Cass. Sez. I Ord., sent. n. 2876 del 29/03/1971: "Gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica".

¹³ Legge 354/1975 - Norme sull'ordinamento penitenziario: "Non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti".

¹⁴ Cfr. la sentenza della Cassazione n. 4904 del 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033 e ancora, in riferimento all'uso di punizioni corporali, la sentenza n. 45859 del 23 novembre 2012.

¹⁵ Si veda la campagna 2008 del Consiglio d'Europa contro le punizioni corporali: <https://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment>

¹⁶ Il 17 luglio 2013 il Comitato Europeo dei diritti sociali, istituito presso il Consiglio d'Europa, aveva dichiarato ammissibile la denuncia presentata nei confronti dello Stato italiano dall'Associazione per la protezione di tutti i bambini (Approach), per violazione dell'art. 17, parte II, lettera b, della "Carta Sociale Europea" e del relativo "Protocollo addizionale".

¹⁷ Si veda Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2006), *Rapporto ONU sulla violenza sui bambini*, disponibile su <https://www.unicef.it/doc/2780/pubblicazioni/rapporto-onu-sulla-violenza-sui-bambini.htm>

¹⁸ "Explicitly prohibit all corporal punishment of children, bringing legislation into line with the 1996 Supreme Court ruling against violence in child-rearing". Cfr. <http://www.upr-info.org/en> e <https://www.upr-info.org/database/>

¹⁹ Disponibile su <http://gruppcrc.net/documento/70-rapporto-crc/>

²⁰ IPSOS e Save the Children (marzo 2012), *I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche. Vissuto e opinioni di genitori e figli*, disponibile su <http://images.savethechildren.it/f/download/ri/ricercaip-sosamaniferme.pdf>

¹⁰ Cfr. <https://endcorporalpunishment.org/countdown/>

¹¹ Cfr. Elgar et. al. (2018), *Corporal punishment bans and physical fighting in adolescents: an ecological study of 88 countries*, disponibile su <https://bmjopen.bmj.com/content/8/9/e021616>



Appare dunque necessario inserire espressamente il divieto delle punizioni corporali, nei confronti dei minorenni, così da colmare il vuoto legislativo che di fatto discrimina i minorenni quali unico gruppo di cittadini che non vede riconosciuto legalmente il proprio diritto a non subire punizioni fisiche anche in ambito domestico, e promuovere un cambiamento culturale.

Un approfondimento specifico merita inoltre il tema della **contenzione in età evolutiva**, procedura atta a utilizzare mezzi chimici, fisici e ambientali applicati direttamente all'individuo o al suo spazio circostante, per limitarne i movimenti, in genere a fronte di gravi agiti aggressivi verso sé o verso gli altri. Se infatti l'utilizzo della contenzione è critico in età adulta, esso lo è a maggior ragione in età evolutiva, sia dal punto di vista dello sviluppo, sia da quello normativo e della imprescindibile attenzione alla tutela dei diritti della persona di età minore. Al 2010, unica annualità di cui si hanno informazioni, soltanto 7 regioni avevano emesso norme specifiche sulla contenzione in psichiatria, nessuna in modo mirato per l'età evolutiva²¹. Mancano le informazioni su cosa sia avvenuto negli anni successivi, in assenza di un reale monitoraggio sia degli aspetti normativi, sia del ricorso alla contenzione in età evolutiva e in particolare nei confronti delle persone di età minore con disabilità e con gravi disturbi di comportamento, che pare purtroppo assai diffuso, soprattutto in ambito residenziale.

L'eliminazione di ogni forma di punizione corporale a danno dei bambini richiede un'azione che associ riforme giuridiche chiare, politiche di tutela, di prevenzione ed essenzialmente educative, per aiutare la società a non accettare più punizioni violente ed umilianti.

Condividendo pienamente le osservazioni del Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Parlamento** di introdurre una riforma normativa che vieti espressamente ogni forma di punizione corporale e violenta nei confronti delle persone di età minore anche in ambito domestico, al fine di promuovere una migliore relazione all'interno della famiglia;
- 2. Al Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia** di promuovere azioni di sensibilizzazione della comunità educante e supporto alla genitorialità positiva per aiutare a comprendere quanto sia possibile ed indispensabile educare senza ricorrere all'uso di punizioni fisiche e umilianti.

²¹ Il tema viene affrontato esplicitamente per la prima volta anche rispetto all'età evolutiva nel documento *Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione*, redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel 2010, che fa seguito a un richiamo da parte dell'*European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT)* sull'uso della contenzione nei reparti psichiatrici in Italia, incluso l'uso sui minorenni. Per il testo completo, si veda <http://www.regioni.it/conferenze/2010/08/02/doc-approvato-psichiatria-contenzione-fisica-una-strategia-per-la-prevenzione-104535/>